

**Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma**  
**C. F. n° 97398710588**  
**Iscrizione Registro Persone Giuridiche**  
**Prefettura di Roma N° 525/2007.**  
**DELEGAZIONE LOMBARDIA**  
**Viale Dante n. 28 23900 LECCO**  
**Sito web: [www.tridipudi.it](http://www.tridipudi.it)**  
**mail: [csanfilippo.presidente@tridipudi.it](mailto:csanfilippo.presidente@tridipudi.it)**  
**pec: [calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it](mailto:calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it)**  
**Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430**



**Il Presidente**

CONSIGLIO SUPERIORE  
Della MAGISTRATURA – R O M A  
**Fax 06 4453734**

MINISTRO della GIUSTIZIA  
Angelino Alfano – R O M A  
e-mail [segreteria.ministro@giustizia.it](mailto:segreteria.ministro@giustizia.it)

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
c/o Corte di Appello di BOLOGNA  
[consiglio.giudiziario.ca.bologna@giustizia.it](mailto:consiglio.giudiziario.ca.bologna@giustizia.it)

e per conoscenza

Al Giudice di Pace  
dr.ssa Maria Cristina Ferraresi – FIDENZA  
**Fax 0524522338**

**Oggetto: RG 98/10 - Causa civile SHYTI Ilir (Attore) contro Prefettura di Parma (Convenuto) – Esposto a carico del Giudice di Pace di Fidenza, dr.ssa Maria Cristina Ferraresi.**

Il dr. Calogero Sanfilippo, Delegato Regionale di questa associazione, in ordine al procedimento in oggetto descritto espone quanto segue.

In data 30.01.2009 il signor SHYTI Ilir, nato a Elbasan ALB il 15/09/1977 e residente a Lecco (LC) in via Torquato Tasso n. 11, veniva fatto oggetto del verbale di contestazione n. SCV802596 dalla Polizia Stradale di Parma in cui si ipotizzava la violazione dell'art. 142/8 C.d.S. perché in data 06.01.2009 alla guida del proprio autoveicolo targato BT050NG sull'autostrada Milano-Roma-Napoli nel territorio di Parma superava la velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h .

Lo stesso in data 11 novembre 2009 proponeva ricorso al Prefetto di Parma ex art. 203 CdS, in cui chiedeva l'annullamento del verbale per prescrizione in quanto notificato oltre i termini di 150 giorni ex art. 201 CdS, ovvero ben 105 giorni dopo la scadenza del termine.

Il Prefetto di Parma respingeva il ricorso emettendo Ordinanza n. 340/2010 III<sup>^</sup> AREA, con la quale **ingiungeva** al signor SHYTI Ilir di pagare la somma di € 322,50; in detta ordinanza veniva indicato correttamente allo stesso che **"avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al giudice di pace di Fidenza entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento"**.

Il signor SHYTI Ilir in data 22 marzo 2010, entro i 30 giorni, proponeva ricorso al giudice di pace di Fidenza ex art. 205 CdS così come prescrive la legge.

All'udienza dell'01.07.2010 il ricorrente chiedeva rinvio per motivi di salute, producendo certificato medico a mezzo fax.

Il giudice di pace, anziché concedere il rinvio come d'obbligo, in dispregio alla normativa vigente, dichiarava il ricorso inammissibile e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo con la seguente motivazione abnorme:

  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIDENZA**

c.n.ow 1627/10

**Udienza del 01.07.2010**


Nessuno è comparso. L'ufficio da atto che è pervenuto fax a firma del ricorrente con il quale comunica l'impossibilità a presenziare all'udienza nonché la richiesta di decisione della causa anche in sua assenza.

**Il GdP**

- letto il ricorso ;
- esaminati gli atti ;
- rilevato che in sede di Opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia (conseguente al rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell'art. 203 codice della strada) non può avere luogo un nuovo esame sul merito della legittimità della sanzione irrogata dall'organo accertatore (che è stato già oggetto di esame da parte del Prefetto).
- Visto il comma 4 dell'art. 204bis del Codice della Strada che sancisce l'inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S...
- Verificato che i motivi addotti nel ricorso avverso l'ordinanza prefettizia, nel caso di specie, sono gli stessi già oggetto di pronuncia del Prefetto,

**P.O.M.**

Vista la L. 689/81 dichiara il ricorso inammissibile. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo  
Fidenza 01.07.10

**IL GIUDICE DI PACE Coordinatore**  
Dott.ssa Maria  Ferraresi.

In data 15 luglio 2010 il ricorrente rivolgeva al giudice Ferraresi via fax istanza di revoca del provvedimento, illustrandone, anche telefonicamente, i motivi; istanza che in data 19 luglio 2010 veniva rispedita al mittente via fax con la seguente annotazione priva della benché minima motivazione: "**Visto si rigetta l'istanza, il GdP Maria Cristina Ferraresi**".

Il ricorrente in data 25 settembre, al fine di scongiurare l'impugnativa, stavolta con la difesa tecnica, peraltro, molto onerosa, poiché è giurisprudenza costante quella dei giudici di pace di revocare le proprie ordinanze quando sono palesemente frutto di errore o di mera svista, reiterava via fax istanza di revoca del provvedimento, osservando che il giudice aveva fatto una enorme confusione tra l'art. 204 bis e l'art. 205 CdS, emanando un provvedimento abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero adottato sulla base di un errore macroscopico ancorché di grave e inescusabile negligenza, per cui, nel caso di specie non sarebbe stato peregrino ipotizzare una azione disciplinare da parte degli organi sovraordinati avente per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal giudice nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09), senza peraltro potere escludere eventuali altre ipotesi di illecito, posto che il rigetto della istanza del 15 luglio 2010 datato 19 luglio 2010 era privo di motivazione.

A nulla è valso averle ventilato la possibilità di una azione disciplinare, perchè costei, dopo oltre due mesi e mezzo, in data 11.12.2010 confermava il provvedimento abnorme come qui di seguito prodotto.

il GdP Cron 2561/10

- letta e l'istanza che precede,  
 - verificato che con fax del ricorrente del 30.06.2010 mi comunicava l'impugnabilità e prosecuzione per motivi di salute con richieste di turno della causa a sentenza.

CONFERMA

il provvedimento di riperito di revoca della dichiarazione di impugnabilità adottato in data 19.07.2010

Fedezza 11/12/2010 il GdP  
Luca

Premesso quanto sopra, poiché non è concepibile che un magistrato che deve amministrare giustizia ignori le norme più elementari della procedura e del codice della strada, attesa la scarsa preparazione professionale dimostrata nel caso di specie, lo scrivente

**CHIEDE**

che vengano adottati a carico del **Giudice di Pace di Fidenza, dr.ssa Maria Cristina Ferraresi, i provvedimenti disciplinari adeguati**, onde scongiurare che altri utenti possano subire ingiustizie di tal guisa.

In attesa di conoscere i provvedimenti adottati, l'esponente ringrazia e porge doverosi ossequi.

Lecco, 21 dicembre 2010.

Confermo e sottoscrivo quanto sopra, SHYTI Ilir

IL DELEGATO SOS UTENTI  
PER LA LOMBARDIA  
(Dr. Calogero Sanfilippo)

